

STATUTO

ARCIERI LUPA CAPITOLINA



Art. 1 Denominazione e sede sociale

1 - E' costituita con sede in ROMA (RM) Via delle Capannelle, 89 - 00178 - un'Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI LUPA CAPITOLINA", di seguito Associazione.

Art. 2 Scopo

1 - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, all'orientamento sessuale, alla religione, alla provenienza geografica e alle condizioni fisiche, sociali ed economiche.

2 - L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva ed ogni forma di attività agonistica.

Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, ed atti a favorire il miglioramento delle attività sportive promosse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- affiliarsi a Federazioni e ad Enti di promozione sportiva riconosciuti e non dal CONI,
- svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività sportive promosse;
- svolgere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

3 - E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare specializzare le sue attività.

4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

5 - L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

6 - Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

7 - L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso

12012 - Asd Arcieri

Lupa Capitolina

Cod. Fisc. 97627340587

Il Presidente

dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Domanda d'ammissione

1 – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti derivanti.

I soci possono essere:

- Soci Ordinari: soci maggiorenni.
- Soci Giovanili: soci minorenni.

I soci giovanili diventano soci ordinari al raggiungimento della maggiore età.

2 – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica, esterna ed interna alla Società, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.

3 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4 – La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello alla FITARCO ('Assemblea generale').

5 – In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6 – La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata ed è diversificata per le varie categorie di Soci.

7 – Non possono essere soci coloro appartenenti ad altra società sportiva di tiro con l'arco iscritta alla FITARCO.

Art. 5 Diritti dei soci

1 – Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla vita associativa,
- frequentare la sede sociale.

2 – I soci ordinari possono partecipare alle Assemblee sociali nonché godere dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio giovanile alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio ordinario è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13


3 – Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

4 – Solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che abbiano sottoscritto uno specifico abbonamento possono frequentare gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e usare le attrezzature comuni.

Art. 6 Decadenza dei soci

1 – La qualifica di socio non è temporanea e si perde nei seguenti casi:

12012 - Asd Arcieri
Lupa Capitolina
 Cod. Fisc. 97627340587



- a) dimissione volontaria,
 - b) morosità protrattasi per oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che trasgredisca le norme di sicurezza richiamate dal Regolamento di Tiro. Alla pronuncia del Consiglio Direttivo potrà essere fatto ricorso alla FITARCO,
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
- 2 – Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane ATTIVO fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3 – L'Associato radiato non può più essere riammesso e non ha diritto alla restituzione di quanto da lui versato.
- 4 – Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.


Art. 7 Organi

- 1 – Gli organi sociali sono:
- a) l'Assemblea generale dei soci,
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo.

Art. 8 Assemblea

- 1 – L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2 – L'Assemblea è convocata:
- dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
 - ogni volta che il Consiglio Direttivo, anche solo la metà più uno dei componenti, lo ritenga opportuno;
 - quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote associative, ad eccezione di quanto previsto dall'art.24-Scioglimento.
 - La richiesta dell'assemblea da parte dei soci è convocata dal Consiglio direttivo nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione per iscritto della richiesta di convocazione dell'assemblea.
- 3 – L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4 – Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5 – L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- 6 – L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

12012 - Asd Arcieri
Lupa Capitolina
 Cod. Fisc. 97627340587
 Il Presidente



Art. 9 Diritti di partecipazione

1 – Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

2 – E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

1 – Sono compiti dell'Assemblea

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico- finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione; affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

2 – L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13.

3 – Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente Art. 8, comma 2.

Art. 11 Validità delle Assemblee

1 – L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2 – L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 – Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 Convocazione Assemblea straordinaria


1 – La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività

12012 - Asd Arcieri

Lupa Capitolina

Cod. Fisc. 97627340587

Il Presidente



associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ordinaria in seduta elettiva, insieme al Presidente, ogni 3 anni. Esso è composto da 6 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati: un vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere

Del Consiglio Direttivo fa parte anche (conteggiato nel numero di membri):

- Il Consigliere in rappresentanza degli Atleti Eletto dagli Atleti (tutti i soci della Associazione sono atleti in quanto tesserati FITARCO)

Il Rappresentante dei Tecnici (eletto solo dai Tecnici iscritti all'albo) parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto fornendo il suo parere su tutte le questioni riguardanti l'attività arcieristica. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2 – Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, abbiano maturato una anzianità di socio pari a 1 (un) anno.

3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 – In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

6 – Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art. 14 Dimissioni

1 – Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prossima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 – Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

3 – Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni e per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.


4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

12012 - Asd Arcieri

Lupa Capitolina

Cod. Fisc. 97627340587

Il Presidente



Art. 15 Convocazione Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne è fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

1 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci,
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea,
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art. 8 e seguenti del presente Statuto,
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora dovessero rendersi necessari,
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci,
- g) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
- h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- i) nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art. 2, comma 7 di questo Statuto,
- j) nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento dell'attività societaria e della pratica sportiva.
- k) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- l) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- m) la fissazione delle quote sociali;
- n) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- o) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 17 Il Presidente

1 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 17 Bis Il Presidente Onorario


1 – È istituita la carica di Presidente Onorario che su proposta del Consiglio Direttivo viene approvata dall'Assemblea in sede elettiva.

2 – Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 18 Il Vicepresidente

1 – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

12012 - Asd Arcieri
Lupa Capitollina
 Cod. Fisc. 97627340587
 Il Presidente



Art. 19 Il Segretario

1 – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo; redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Attende alla tenuta dell'archivio della documentazione tecnica ed amministrativa.

Art. 19 Bis Il Tesoriere

1 – Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Ogni trimestre si rapporta con il Segretario e viene redatta una rendicontazione del bilancio da comunicare al Consiglio e al Presidente. La carica di tesoriere può essere abbinata a quella di Segretario.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale nei termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 19 Ter Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea, resta in carica fino all'Assemblea in cui viene approvato il bilancio dell'anno successivo a quello di elezione e può venire rieletto senza limitazioni.

E' compito del Revisore dei conti esercitare la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto, delle finalità associative e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'Associazione, verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il revisore dei conti può assistere alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

A tal fine il Segretario e/o il Tesoriere metteranno a disposizione del Revisore dei Conti tutti i documenti di cassa, quando egli ne faccia richiesta, e comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea Annuale dei Soci.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'incarico è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Art. 20 Il Rendiconto

1 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica / finanziaria dell'Associazione.

2 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica / finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 – Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 21 Anno sociale


1 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

12012 - Asd Arcieri

Lupa Capitolina

Cod. Fisc. 97627340587

Il Presidente



Art. 22 Fondo comune

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

2 - Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 Clausola Compromissoria

1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti nel suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono. L'eventuale ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva come previsto dallo statuto competente.

Art. 24 Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima, sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione,

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Roma 29/05/2023

12012 - Asd Arcieri
Lupa Capitolina
Cod. Fisc. 97627340587

Il Presidente

[Firma]

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Frascati

N. 910

Serie 3

Data 01/06/23

REGISTRATO
CON EURO
ESENTE

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO (*)

[Firma]
N. Mariotti
(*) Firma su delega del direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina

12012 - Asd Arcieri
Lupa Capitolina
Cod. Fisc. 97627340587